

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

Visto l'Art. 18 della Costituzione della Repubblica, è costituita in Italia l'Associazione denominata "Associazione italiana Donne Inventrici ed Innovatrici" in breve denominabile anche come "ITWIIN". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, formulato ai sensi dell'art. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dalle altre norme in vigore, in particolare le norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2

La sua sede legale è in Italia, presso Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata unipersonale, Str. Prov. per Casamassima Km 3, 70100 Valenzano, Bari. Presso la sede non sono presenti né beni mobili, né immobili appartenenti a ITWIIN

SCOPI E FINALITÀ

Art. 3

La ITWIIN ha una struttura democratica; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle invenzioni e innovazioni, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:

- a) operare per la costruzione di una rete italiana per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative su scala nazionale e internazionale, con particolare riferimento ai paesi appartenenti all'Unione Europea;
- b) raccogliere il materiale documentario utile per conoscere la situazione delle donne attive come inventrici e /o innovatrici nel settore sia pubblico che privato, le normative e le politiche relative;
- c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle invenzioni e innovazioni, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali;
- d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne nell'ambito del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;
- e) promuovere ricerca, organizzare convegni, dibattiti e iniziative atte a approfondire e diffondere la conoscenza degli aspetti inerenti la soggettività e l'esperienza femminili nella pratica della invenzioni e innovazioni;
- f) promuovere e organizzare la partecipazione delle inventrici e innovatrici italiane alle iniziative su questa materia;
- g) curare le relazioni e/o adesioni con organizzazioni analoghe assicurando una reciprocità di scambi;

- h) curare le relazioni con le istituzioni preposte alla cura dello sviluppo dell'innovazione e invenzione per l'attuazione di compiti rivolti ad un maggiore sviluppo delle stesse;
- i) inoltre l'Associazione si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo promuovendo anche campagne di sensibilizzazione della pratica dell'invenzione e dell'innovazione;
- l) fornire assistenza indirizzando nel mercato le donne imprenditrici e innovatrici tramite consiglio iniziale sulle possibilità di sviluppo professionale e l'assistenza tecnica.

I SOCI

Art. 4

Possono essere soci dell' Associazione tutte le persone italiane che, condividendo le finalità e gli scopi di cui al precedente Articolo 3, ne facciano richiesta, rivolgendola al Presidente, o a un altro socio. L'ammissione di nuovi soci è subordinata al parere favorevole espresso, con voto unanime, dal Consiglio Direttivo.

Anche le persone di nazionalità non italiana possono essere socie, purché di fatto residenti nel territorio nazionale ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Possono partecipare anche persone giuridiche, enti pubblici e/o privati e associazioni.

Art. 5

L'ammissione a socio dell' Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta avanzata per iscritto su presentazione di uno o più soci o per autocandidatura.

La competenza sull'ammissione spetta al Consiglio che delibera con il voto favorevole unanime dei componenti presenti al Consiglio. Il Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea alla prima successiva riunione. Il provvedimento viene annotato sui libri sociali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere a dare risposta con lettera semplice, fax o email o comunque ogni forma scritta in cui sia possibile ottenere la prova della ricezione alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art.6

Diritti e doveri dei soci

Ciascun socio ha diritto di elettorato attivo e passivo e comunque diritto di voto in assemblea su qualsiasi argomento all'ordine del giorno e il diritto al voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio l'obbligo dell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno il diritto all'informazione ed ai controlli, stabiliti per legge, su delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Ogni socio è tenuto a versare annualmente all' Associazione una quota, nella misura deliberata dall'Assemblea e in vigore al momento della domanda entro 30 giorni dall'accettazione della domanda, pena l'annullamento dallo status di socio.

Il socio può essere espulso, su delibera del Consiglio Direttivo, per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità dell' Associazione; avverso la suddetta delibera è ammesso ricorso. L'Assemblea annuale dei soci delibererà in merito a maggioranza semplice dei presenti.

Il socio ha diritto di presentare le proprie dimissioni dall' Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. La dichiarazione di dimissioni deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima della fine dell'anno.

Il socio è considerato dimissionario nel caso in cui si renda moroso nel pagamento della quota sociale per un periodo di tre mesi, con conseguente delibera di decadenza da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni o decadenza e per la causa di recesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei riguardi di quel socio che non abbia provveduto ai versamenti obbligatori nei riguardi della Associazione per almeno due anni; la decadenza è comunicata dal Consiglio all'Assemblea nella prima successiva riunione.

Le quote obbligatorie versate alla Associazione non sono ripetibili dai soci dimissionari, receduti o decaduti né dagli eredi dei soci defunti.

I soci che abbiano dimissionato, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e su eventuali contributi versati. Inoltre, le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Revisori

L'elezione degli organi dell' Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Gli organi svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, come approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita dai soci effettivamente paganti, agli effetti dei contributi, alla data del 31 marzo dell'anno in corso ed è l'organo sovrano dell' Associazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, o da un numero di soci non inferiore a un quinto delle iscritte.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto da inviarsi alle socie

L'avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea; questa è valida, in prima convocazione, quando vi partecipano i due terzi delle componenti, qualunque sia il numero in seconda convocazione, tranne che l'Assemblea sia convocata per l'elezione delle cariche sociali, nel qual caso è richiesta - in seconda convocazione - la maggioranza assoluta (50% più una).

La stessa maggioranza di due terzi in prima convocazione e del 50% più una in seconda, è richiesta per l'Assemblea convocata in via straordinaria, anche per le modifiche statutarie.

La partecipazione delle componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta ad altro socio fino a un massimo di tre deleghe alla stessa persona. La delega può essere conferita solo a un altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo. E' ammesso il voto per corrispondenza. In tale caso a ciascun socio deve essere inviata unitamente all'ordine del giorno una precisa relazione sugli argomenti ed i relativi quesiti; nel computo dei voti si terrà conto delle dichiarazioni di voto espresse per corrispondenza su ciascun argomento.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente;(in loro assenza, da qualsiasi socio su designazione dei presenti).

L' Assemblea nomina ad ogni riunione un segretario della seduta con il compito di redigere il verbale.

Le candidature a qualunque carica devono essere espresse da almeno due soci; sulla regolarità delle candidature si esprime il Consiglio Direttivo.

Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi dai votanti; viene eletto il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di ex aequo, i soci con maggiore anzianità nell'Associazione.

Per tutte le altre deliberazioni l'Assemblea sceglie il metodo di votazione. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 9

L'Assemblea viene convocata per:

- a) l'elezione degli organi dell'associazione;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell' Associazione;
- c) la determinazione della quota sociale annua;
- d) la ratifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- e) le iniziative da assumere in relazione alle finalità di cui all'articolo 3;
- f) le delibere in merito allo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 21;

- g) le delibere o pareri in merito ad ogni argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- h) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Art. 10

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solamente dall'Assemblea dei soci convocata per questo unico scopo a maggioranza di 2/3 dei voti presenti.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti più di una volta nella stessa carica fatta eccezione la mancanza di nuove candidature. In tal caso è possibile confermare gli eletti uscenti.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da almeno un consigliere. I componenti non possono rivestire più di una carica elettiva.

Si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio può avvalersi, in qualità di Esperti, di Non Aderenti all'Organizzazione con, qualora da retribuirsi, approvazione preventiva della spesa da parte dell'Assemblea.

Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi anche per via telematica.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige, coordina e disciplina l'attività dell'Associazione in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sull'accettazione di donazioni, elargizioni ed altre liberalità dirette e indirette, informandone l'Assemblea;
- c) compete l'ordinaria amministrazione, la gestione dell'Associazione e la realizzazione dei suoi scopi secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) redige le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in merito al regolamento dell'Associazione e sue modifiche;
- e) delibera in merito alla ammissione e alla decadenza dei Soci;
- f) predispose il bilancio consuntivo e preventivo, propone l'importo della quota associativa annuale e la periodicità dei versamenti e i termini di pagamento e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art.13

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. Rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente cui può conferire delega di firma.

Il Presidente:

- a) coordina il lavoro dell'Associazione e ne promuove gli incontri per trattare e discutere problemi e tematiche di interesse comune;
- b) presiede le Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali;
- c) riferisce sull'attività dell'Associazione al Consiglio e all'Assemblea.
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- f) stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.

Art.14

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Il Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art.15

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. Il Tesoriere cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del bilancio consuntivo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.16

Il segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. Ha il compito di redigere il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori

L' Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori, composto da al massimo tre membri. Dura in carica tre anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.

E' l'organo di controllo contabile dell'Associazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi.

Il Collegio ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed il compito di controllare l'operato del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei suoi membri, per verificarne la coerenza con gli scopi sociali e la conformità alle norme statutarie.

Il Collegio ha altresì il compito di verificare i conti economici dell'Associazione.

Il Collegio esercita le proprie prerogative per mezzo delle raccomandazioni e osservazioni utili al miglioramento dell'operato dell'Associazione e dei suoi organi, comunicandole per iscritto al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, con facoltà di renderne partecipe l' Assemblea.

PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali: esse sono fissate dall'Assemblea;
- b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo;
- c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria straordinaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

La responsabilità Patrimoniale dell'Associazione è limitata ai beni e capitali dell'Associazione stessa, con esclusione -quindi- dei beni e capitali della Presidente e dei Componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 19

Amministrazione

La consistenza patrimoniale è affidata ed amministrata dal Consiglio Direttivo sotto il controllo dell' Assemblea che si avvale dell'opera del Collegio dei Revisori.

L'anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale.

Allo scadere del triennio previsto per tutte le cariche sociali, gli organismi uscenti opereranno in regime di proroga per gli atti di ordinaria amministrazione, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 20

I Bilanci

Il bilancio consuntivo e di previsione redatti dal Consiglio Direttivo sono sottoposti all'approvazione dell' Assemblea.

Il bilancio deve essere reso pubblico ogni anno a cura del Tesoriere mediante comunicazione integrale a ciascun socio almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dalla quale il bilancio deve essere approvato.

Art. 21

Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata, può essere sciolta con voto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Per la validità del suo scioglimento e dell'eventuale devoluzione del patrimonio occorre la presenza, anche per delega, di almeno i 2/3 degli associati. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito con D.P.C.M. 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 22

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell' interpretazione o esecuzione del presente Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà messa in giudizio di un arbitro, mediatore amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo a arbitrato irrituale. L' arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo l' arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

Art. 23

Norma Transitoria

I soci Fondatori, fino alla prima Assemblea Generale, da convocarsi entro l'anno 2008 costituiscono il Consiglio Direttivo, cui competono oltre ai poteri di cui al presente statuto, anche le funzioni di comitato promotore e quindi il compito di diffondere il presente atto, sollecitare e ricevere le adesioni di nuovi associati.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali ed all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 25 ottobre 2014 ed entra in vigore in pari data.